II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1971

relativa agli aiuti concessi in base al paragrafo 32 della legge sull'adattamento e il risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/121/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, comma 1 ,

viste le osservazioni scritte e orali degli Stati membri e di altri interessati,

I

considerando che in base al paragrafo 32 della legge del 15 maggio 1968 sull'adattamento e il risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi in Germania (Legge sul carbone) (BGBl. I, pag. 365), i contribuenti che denunciano i redditi in base a regolare contabilità e impiantano o ampliano in una zona carbonifera un'azienda dopo il 30 aprile 1967 possono, dietro richiesta, detrarre dall'imposta sul reddito o dall'imposta sulle società fino al 10 % delle spese di acquisto o di produzione per i beni economici del capitale investito, soggetti a usura, che siano stati acquistati o prodotti per l'impianto o ampliamento dell'azienda dopo il 30 aprile 1967 e prima del 1° gennaio 1970 (periodo di agevolazione) ; che tale possibilità vale inoltre per beni economici soggetti a usura i quali siano forniti oppure prodotti entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di agevolazione, se i beni economici appartengono al capitale investito di un'azienda il cui impianto o ampliamento sia stato iniziato dal contribuente entro il periodo di agevolazione (regime di dilazione) ;

considerando che tale detrazione è ammissibile solo se il funzionario federale responsabile del settore carbonifero, d'accordo col competente ufficio del governo del Land, ha rilasciato un attestato a norma del paragrafo 32, (2), della legge sul carbone, e che inoltre è soprattutto necessario che l'impianto o ampliamento dell'azienda sia idoneo a migliorare la struttura economica dei bacini carboniferi, sia particolarmente meritevole d'incoraggiamento dal punto di vista politico-economico e favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro in quantità adeguata ;

considerando che l'articolo 9 della legge del 19 agosto 1969 sulla concessione di indennità d'investimento e sulla modifica di norme giuridiche relative al sistema fiscale e al regime dei premi (Legge relativa alla modificazione delle imposte 1969) (BGBl. I, pag. 1211) ha prorogato il periodo di agevolazione di cui al paragrafo 32 della legge sul carbone fino al 1° gennaio 1972, e che tale legge è entrata in vigore il 22 agosto 1969 (art. 13) ;

II

considerando che la concessione di indennità d'investimento in base al paragrafo 32 della legge sul carbone rappresenta un'agevolazione per imprese che impiantino o amplino stabilimenti nei bacini carboniferi tedeschi e costituisce un aiuto statale che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato ;

considerando che, nell'esaminare il progetto di aiuto nell'anno 1967, la Commissione, in base alle motivazioni economiche addotte alle finalità e alla necessità allora riconosciuta di accelerare la diversificazione industriale nella struttura economica dei bacini carboniferi della Comunità, era stata del parere che il progetto, secondo l'articolo 92, paragrafo 3 c), poteva essere considerato compatibile con il mercato comune ;

considerando che, secondo la Commissione, il progetto di prorogare il regime di aiuti è incompatibile col mercato comune in quanto trattasi di un'agevolazione degli investimenti in tutte le zone carbonifere del Land Renania settentrionale-Vestfalia ; che quindi la Commissione, con lettera del 30 luglio 1970, ha avviato la procedura di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CEE e ha chiesto al governo federale di astenersi, a partire dal 1° dicembre 1970, dal decidere altre concessioni di premi agli investimenti per il Land in questione ;

III

considerando che la situazione economica nel Land Renania settentrionale-Vestfalia è notevolmente migliorata rispetto al 1967, anno in cui il progetto di legge fu presentato ; che il tasso medio di espansione economica in questo Land è di nuovo di un'ordine analogo a quello registrato nel resto del territorio federale ; che il prodotto pro capite in questo Land si è di nuovo sviluppato allo stesso ritmo che nella Repubblica federale nel suo complesso ; che è stato sempre superiore alla media federale e anche nel bacino della Ruhr ha raggiunto praticamente la media nazionale ; che il guadagno lordo orario percepito nelle industrie della Renania settentrionale-Vestfalia viene al secondo posto, come livello nella Repubblica federale, subito dopo quello registrato ad Amburgo ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania le scorte di carbone, che nel 1966 erano salite fino a 24 milioni di tonnellate, erano poi scese alla fine del 1969 a 5,1 milioni di tonnellate per ridursi alla fine del 1970 a circa 3,9 milioni di tonnellate ; che scorte di coke metallurgico non sono più disponibili e che non vi è stato più bisogno di turni festivi per mancanza di smercio ;

considerando che in questo Land il tasso di disoccupazione che per l'anno 1967 era in media del 2,3 % è pari allo 0,5 % sin dalla fine del 1969 ; che alla data del 31 ottobre 1970 c'erano in questo Land 155.000 posti di lavoro non occupati (per mano d'opera maschile), 50.000 nel Bacino della Ruhr ;

considerando che da informazioni fornite dal governo federale nel 1967 i piani che erano alla base del paragrafo 32 della legge sul carbone miravano alla creazione di 20.000 nuovi posti di lavoro in tutti i bacini carboniferi tedeschi ; che in realtà, per la sola Renania settentrionale-Vestfalia, fino al 1° ottobre 1970 sono state accolte domande per un volume di investimenti del valore di 10,7 miliardi di marchi tedeschi ; che con tali investimenti devono venir creati circa 86.000 nuovi posti di lavoro ;

IV

considerando che il sistema di aiuti previsto dal paragrafo 32 della legge sul carbone non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CEE, in quanto si tratta di un'agevolazione regionalmente indifferenziata degli investimenti nelle zone carbonifere del Land Renania settentrionale-Vestfalia ;

considerando che d'altra parte non sussistono i presupposti in base ai quali il sistema di aiuti potrebbe essere considerato compatibile col mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) oppure b), in quanto nelle zone carbonifere di detto Land né il tenore di vita è anormalmente basso né si ha una grave forma di sottoccupazione, e che inoltre gli aiuti non servono a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica federale di Germania ;

considerando che, dato il cambiamento della situazione economica verificatosi dal 1967 nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, non sono più soddisfatte nemmeno le condizioni per un'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in quanto le zone agevolate presentano rispetto ad altre zone della Comunità un grado d'industrializzazione molto elevato, un reddito *pro capite* di conseguenza buono e un alto livello di occupazione, mentre il proseguimento dell'aiuto nella sua forma attuale non farebbe che accrescere ulteriormente le disparità di condizioni di vita tra le varie regioni della Comunità in contrasto con gli obiettivi definiti all'articolo 2 del trattato, e altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse : il paragrafo 32 della legge sul carbone non contiene infatti disposizioni più precise né riguardo alle imprese da agevolare né riguardo alla scelta di particolari località in cui si dovrebbe promuovere l'impianto o l'ampliamento di aziende per realizzare il desiderato miglioramento strutturale della zona interessata, e nemmeno contiene disposizioni che garantiscano un diritto di precedenza nelle assunzioni a quei lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro a causa della chiusura di miniere ;

V

considerando che pertanto la concessione di indennità d'investimento in base al paragrafo 32 della legge sul carbone deve essere soppresa per il Land Renania settentrionale-Vestfalia fino a quando non sia assicurato un impiego differenziato di questo strumento di aiuto ; che per la sospensione della concessione di aiuto non occorre una modifica della legge ; che per una differenziazione nella concessione di aiuti è sufficiente che, per progetti riguardanti la Renania settentrionale-Vestfalia, il funzionario federale responsabile del settore carbonifero rilasci attestati in base al paragrafo 32 (2) della legge, esclusivamente secondo criteri conformi ai princìpi contenuti nell'articolo 92 del trattato CEE, mentre per le imprese che hanno ricevuto un attestato dal suddetto funzionario rimangono valide le norme di dilazione contenute nel paragrafo 32 (1), comma 2, per cui non è necessario fissare un termine transitorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania deve prendere senza indugio tutte le opportune misure per sospendere la concessione indifferenziata di premi agli investimenti effettuata nelle zone carbonifere della Renania settentrionale-Vestfalia in base al paragrafo 32 (1) della legge sull'adattamento e il risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi in Germania (Legge sul carbone), modificato dall'articolo 9 della legge relativa alla modificazione delle imposte del 18 agosto 1969.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI